



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Rifiuti bonifiche

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 1920 del 03/03/2021

Fasc. n 9.11/2020/743

**Oggetto:** CAP HOLDING S.p.A. con sede legale in Assago - Via del Mulino n. 2 - Autorizzazione unica per l' esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), digestione anaerobica (R3), recupero energetico (R1) a partire da rifiuti biodegradabili per autoconsumo, e di smaltimento mediante trattamento biologico (D8) all'interno del depuratore di San Giuliano Milanese, Loc. Cascina Rancate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

#### **Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

**Richiamate** le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

**Richiamato** il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l’obiettivo 17770, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti.

**Considerato che** il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

**Preso atto** delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U..

**Visti:**

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

**Premesso** che l’Impianto di depurazione ha acquisito i seguenti provvedimenti con i quali è stata rilasciata da parte di Città Metropolitana di Milano l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., precisamente:

- R.G. n. 12208 del 02/12/2013;
- R.G. n. 5644 del 28/05/2014;
- R.G. n. 6673 del 06/08/2012;
- R.G. n. 3061 del 01/04/2015;
- R.G. n. 7671 del 13.11.2019;
- R.G. n. 7111 del 24.10.2019;

**Fatto presente** che l’iniziativa in argomento non richiede la realizzazione di nuove strutture edilizie e che la regolare realizzazione dell’impianto di depurazione é avvenuta a seguito di rilascio dei relativi titoli edilizi da parte del Comune di San Giuliano Milanese;

**Richiamato:**

il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 3825 del 30/05/2019 recante “Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane decadenti dall’agglomerato AG01519501 - San Giuliano Milanese Ovest a Cap Holding Spa e Amiacque Srl -CIPSC05400E.”

**Dato atto che:**

- CAP HOLDING S.p.A., con sede legale in Assago Via del Mulino n. 2 e sede operativa in San Giuliano Milanese, Località Cascina Rancate presso il depuratore, in data 19/08/2020 (prot. n. 0145183) ha presentato istanza per l’ esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), digestione anerobica (R3), recupero energetico (R1) a partire da rifiuti biodegradabili per autoconsumo, e di smaltimento mediante trattamento biologico (D8) da effettuare all’interno del depuratore esistente di San Giuliano Milanese, Loc. Cascina Rancate;
- con nota del 22/10/2020 (prot. n. 0180667) è stato avviato il procedimento, e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti nell’ambito della contestuale conferenza di servizi indetta in modalità asincrona con la medesima nota, fino alla data del 04/02/2021 (prot. n. 0020099);

• nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data:

- 06/11/2020 (prot. n. 0189345);
- 16/11/2020 (prot. n. 0195230);
- 13/01/2021 (prot. n. 0005633);
- 04/02/2021 (prot. n. 0020099);

• sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ATO Città metropolitana di Milano con nota pervenuta in data 20/11/2020 (prot. n. 0198024) con riferimento all'intesa di cui all'art. 110, comma 2 del .lgs. 152/2006, *esprime parere favorevole in ordine all'avviamento dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi presso l'impianto di San Giuliano Milanese Ovest, chiedendo al Gestore di mantenere una contabilizzazione separata dei costi/ricavi discendenti dall'attività, al fine di definire nel dettaglio i connessi aspetti regolatori/tariffari;*
- ATS Milano Città metropolitana con nota pervenuta in data 24/11/2020 (prot. n. 199582) esprime parere favorevole in ordine all'avviamento dell'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di San Giuliano Milanese Ovest, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Servizio Acque Reflue del Settore Risorse Idriche Attività Estrattive con nota pervenuta in data 09/12/2020 (prot. n. 0208296) trasmette le risultanze dell'istruttoria;
- Servizio inquinamento atmosferico del Settore Qualità dell'aria Rumore ed Energia con nota pervenuta in data 07/01/2021 (prot. n. 01654) trasmette le risultanze dell'istruttoria .
- Comune di San Giuliano Milanese con nota pervenuta in data 02/02/2021 sul portale In Linea esprime parere favorevole;
- Parco Agricolo Sud Milano con nota pervenuta in data 03/02/2021 (prot. n. 18895) evidenzia quanto segue: *"L'impianto di depurazione, gestito dalla Società Cap Holding S.p.a., riconosciuto di interesse generale per l'attività che esercita, si configura quale elemento estraneo al contesto paesaggistico circostante, caratterizzato da ampi comparti agricoli unitari e compatti oltre che dalla presenza di Cascina Roncate, qualificata dal P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano quale "Insediamento rurale isolato di interesse paesistico" (art. 39, n.t.a. P.T.C.) che, per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, presenza di elementi architettonici di rilievo e valori paesistici è ritenuto meritevole di tutela. Si richiede, al fine di migliorare l'inserimento ambientale del depuratore, garantendo la schermatura dei relativi impianti, di prevedere lungo la S.P. 164 - individuata a sua volta quale "percorso di interesse paesistico" (art. 43, n.t.a. P.T.C.) - un incremento della vegetazione arboreo-arbustiva autoctona in corrispondenza della fascia verde già presente lungo il margine orientale del comparto, valutando, inoltre, la possibilità di realizzare interventi di miglioramento delle fasce boscate esistenti con la sostituzione delle specie alloctone presenti. Il progetto definitivo delle opere ambientali mitigative - da realizzarsi con le specie indicate alla Disposizione Dirigenziale del Parco Agricolo Sud Milano, R.G. n. 1455/2010 del 09/02/2010" il cui elenco è allegato alla nota stessa - sarà successivamente verificato dall'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano;*
- Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali con nota pervenuta in data 25/02/2021 (prot. n. 0033517) comunica che nulla osta all'attivazione dell'iniziativa in argomento valutato che non vengono realizzate nuove strutture edilizie;

**Considerato che** ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. c.m. n. 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n. 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Atteso che** a conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, si procede a pendere atto dei pareri favorevoli formulati dagli organi tecnici ed Enti Interessati;

**Dato atto** che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3.472,00=. euro (ricevuta del versamento datata 10/08/2020 (prot. gen. n. 0145183 del 19/08/2020).

**Determinato**, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 50.902,86= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

**Richiamati i** seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- **Gestione Rifiuti:** Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del 03/03/2021 (prot. c.m. n. 36359) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- **Scarichi idrici:** Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza Servizio Acque Reflue" del 03/02/2021 (prot. c.m. n. 0018469);
- **Emissioni in atmosfera:** Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza emissioni in atmosfera" del 07/01/2021 (prot. c.m. n. 0001654);
- **Elaborato grafico TAV. 1,** avente ad oggetto "Planimetria generale - Stato di fatto. Disposizione cassoni e contenitori rifiuti - schema fognatura. Aggiornamento: luglio 2016." pervenuto in allegato all'istanza, in data 06/11/2020 (prot. c.m. n. 0189345).

Tutto ciò premesso,

### AUTORIZZA

CAP HOLDING S.p.A., con sede legale in Assago Via del Mulino n. 2 e sede operativa in San Giuliano Milanese, Località Cascina Rancate presso il depuratore, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, all' esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), digestione anaerobica (R3), recupero energetico (R1) a partire da rifiuti biodegradabili per autoconsumo, e di smaltimento mediante trattamento biologico (D8) da effettuare all'interno del depuratore di San Giuliano Milanese, Loc. Cascina Rancate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, alla Tavola n. 1 datata 11/2020 ed all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016, uniti al presente provvedimento per farne parte integrante.

### FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 03/03/2031;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
- In ottemperanza a quanto contenuto nel parere formulato da ATO il Gestore ***dovrà mantenere una contabilizzazione separata dei costi/ricavi discendenti dall'attività, al fine di definire nel dettaglio i connessi aspetti regolatori/tariffari;***
- In ottemperanza a quanto contenuto nel parere formulato dal Parco Agricolo Sud Milano al fine di migliorare l'inserimento ambientale del depuratore, garantendo la schermatura dei relativi impianti, di prevedere lungo la S.P. 164 - individuata a sua volta quale "*percorso di interesse paesistico*" (art. 43, n.t.a. P.T.C.) ***l'azienda dovrà provvedere ad un incremento della vegetazione arboreo-arbustiva autoctona in corrispondenza della fascia verde già presente lungo il margine orientale del comparto, valutando, inoltre, la possibilità di realizzare interventi di miglioramento delle fasce boscate esistenti con la sostituzione delle specie alloctone presenti. Il progetto definitivo delle opere ambientali mitigative - da realizzarsi con le specie indicate alla Disposizione Dirigenziale del Parco Agricolo Sud Milano, R.G. n. 1455/2010 del 09/02/2010 il cui elenco è allegato alla presente nota dovrà essere sottoposto a valutazione dell'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano;***
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa/Comune dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
  - comunicazione di fine adeguamento impianto ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza dell'impianto a quanto autorizzato; si fa presente che il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i

lavori entro un anno dal rilascio dello stesso, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e qualora non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

- Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco dopo le modifiche apportate nel progetto dell'impianto antincendio; poiché questo certificato non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento;
- entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € € 50.902,86=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche; il beneficiario di tale garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;
- l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni, di cui alla presente autorizzazione, previo accertamento degli interventi realizzati da parte della Città metropolitana di Milano che, entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, ne accerta e ne dichiara la congruità. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato, previa comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria prestata da parte della Città metropolitana di Milano;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

#### INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea all'azienda CAP Holdig S.p.A. ([capholding@legalmail.it](mailto:capholding@legalmail.it)) e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti destinatari:
  - Comune di Comune San Giuliano Milanese ([comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it](mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it));
  - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
  - A.T.S. Milano Città Metropolitana ([dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it));
  - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano ([atocittametropolitanadimilano@legalmail.it](mailto:atocittametropolitanadimilano@legalmail.it));
  - Città Metropolitana Milano - Settore Parco Agricolo sud Milano;
  - Città Metropolitana Milano - Settore Risorse Idriche Attività Estrattive - Servizio Acque Reflue;
  - Città Metropolitana Milano - Settore qualità dell'aria rumore energia - Servizio inquinamento atmosferico;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede , quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezionedati@cittametropolitana.mi.it](mailto:protezionedati@cittametropolitana.mi.it). I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL  
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
*Dr.ssa Raffaella Quitadamo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

Bollo ID: 01200458257337 da € 5,00; Bollo ID: 01180765984825 da € 16,00

Responsabile del procedimento Dr. Piergiorgio Valentini  
Responsabile dell'istruttoria: Elena Airaghi